



CITTÀ DI FIESOLE

DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
Servizio Ambiente e Trasporti Pubblici Locali
Piazza Mino, 26
50014 Fiesole
Linea Comune 055.055

Fiesole, 2 Agosto 2011

ORDINANZA N° 110/2011

Oggetto: provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzare.

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare delle zanzare appartenenti al genere *Aedes* e *Culex*;

CONSIDERATO che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati focolai di febbre da Chikungunya, diffusi dalla presenza della zanzara tigre, che hanno provocato locali situazioni di emergenza sanitaria;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, per garantire l'incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta, specialmente alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo decorrente dalla data odierna e fino al 31 ottobre 2011, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A decorrere dalla data odierna e fino al 31 ottobre 2011:

- **A tutti i cittadini, agli amministratori condominiali, ai responsabili o conduttori di aree o edifici, ivi comprese le pubbliche amministrazioni e l'Agenzia per il Demanio di:**

1. evitare l'abbandono, definitivo o temporaneo, negli spazi aperti, pubblici e privati, compresi cortili e terrazze, balconi, lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. evitare il ristagno d'acqua in vasi e sottovasi, svuotare quotidianamente contenitori utilizzati per qualsiasi motivo, oppure coprirli con rete antinsetto o coperchi a tenuta;
4. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida (es: p.a. inibitori della crescita - IGR - o del tipo biologico - *Bacillus thuringiensis var. israeliensis*). La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; Independentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
7. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

- **A tutti i conduttori di orti, di:**

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua;

- **Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, di:**

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

- **Ai responsabili dei cantieri, di :**

1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica

• **All'interno dei cimiteri:**

1. i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio.

2. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate.

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i, alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture comunali, per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

Che per la vigilanza sono incaricati per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per irrorare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale e l'A.S.L. di Firenze U.F. Igiene e Sanità Pubblica. (La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro di documenti di acquisto dei prodotti larvicidi e/o dagli attestati di avvenuta bonifica rilasciate da imprese specializzate).

DISPONE INFINE

La trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:

- Sito Internet Comunale;
- URP;
- Corpo di Polizia Municipale;
- ASL 10 Firenze;
- Quadrifoglio Spa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del medesimo.

INFORMA

Per eventuali segnalazioni rivolgersi all'URP del Comune di Fiesole (tel 055.59.61.239 – fax 055.59.045 – e-mail urp@comune.fiesole.fi.it) e Contact Center 055.055 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00

IL SINDACO
(Fabio Incatasciato)

